

STATUTO

**CICLOOFFICINA TR220 -
IMPRESA SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CROTONE KR VIA BOLOGNA SNC

Numero REA: KR - 185581

Codice fiscale: 03783590791

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-01-2021 - Statuto completo	2
--	---

	te, via Antonio De Curtis n. 22, codice fiscale: LMR MHL 78L21	
	D122B.	
	Allo stesso viene riconosciuto un emolumento annuale di euro	
	400,00(quattrocento virgola zero zero), proporzionale all'at-	
	tività svolta.	
	Art. 10) Le spese globali per la costituzione della società,	
	ivi comprese quelle del presente atto, che si indicano in ap-	
	prossimativi euro 1.500,00(millecinquecento virgola zero zero)	
	restano a carico della società.	
	Art. 11) I comparenti autorizzano me Notaio al trattamento dei	
	dati personali (art. 13 D.Lgs. n. 196/2003), per le attività	
	connesse al presente atto.	
	STATUTO	
	* * *	
	DENOMINAZIONE	
	Art. 1) E' costituita una impresa sociale in forma di Società	
	a responsabilità limitata con la denominazione:	
	"CICLOOFFICINA TR220 - IMPRESA SOCIALE S.R.L."	
	SEDE	
	Art. 2) La Società ha sede nel Comune di Crotone.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire altrove, anche	
	all'estero, uffici, agenzie e rappresentanze.	
	DURATA	
	Art. 3) La durata della società viene stabilita fino al 31 di-	
	cembre 2070.	
	- 6 -	

	OGGETTO	
	rt. 4) La società non ha scopo di lucro ed esercita attività	
	di impresa di interesse generale per finalità civiche, solida-	
	ristiche e di utilità sociale.	
	Essa intende perseguire le proprie finalità operando nei set-	
	tori di cui alle lettere e), f), i), j), k), l), o), p), t) di	
	cui all'articolo 2 comma 1 del D.Lgs n. 112/2017.	
	In particolare la società persegue i seguenti obiettivi:	
	- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e miglio-	
	ramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione	
	accorta e razionale delle risorse naturali;	
	- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio cultu-	
	rale e del paesaggio;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche	
	e ricreative di interesse sociale;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di interes-	
	se sociale;	
	- sensibilizzazione all'utilizzo della bicicletta come princi-	
	pale mezzo di trasporto per gli spostamenti quotidiani e for-	
	mazione di una sana cultura della mobilità ciclabile;	
	- proporre la realizzazione di strade, provvedimenti e politi-	
	che che facilitino e incentivino l'uso della bicicletta e del	
	trasporto collettivo, per la soluzione dei problemi legati al-	
	la mobilità;	
	- promuovere e sviluppare la politica del riciclo;	
	- 7 -	

	- creazione di una rete sociale composta da enti ed individui	
	che si riconoscono negli obiettivi sociali: di tutela	
	dell'ambiente, di tutela della salute, viabilità, sostenibili-	
	tà economica, sviluppo turistico, sviluppo sociale;	
	- promuovere la produzione artistica e artigianale spontanea	
	come mezzo di espressione collettiva e di trasformazione so-	
	ciale;	
	- svolgere attività di educazione civica e sociale, cercando	
	di coinvolgere i giovani attivamente, per lo sviluppo di una	
	sana coscienza civica e la riappropriazione degli spazi urba-	
	ni;	
	- valorizzare l'ambiente urbano, extraurbano e naturale, ren-	
	dendolo più fruibile e vivibile, tutelando la salute e la si-	
	curezza pubblica e migliorando la qualità della vita;	
	- ridurre la congestione del traffico urbano e quindi i livel-	
	li di inquinamento atmosferico ed acustico, combattere il ri-	
	scaldamento globale, diminuendo l'emissione di CO2 e favorendo	
	il risparmio energetico.	
	- personalizzazione, riparazione e recupero e vendita di bici-	
	clette;	
	- restauro e recupero di biciclette abbandonate;	
	- organizzazione di eventi culturali per la promozione della	
	bicicletta anche attraverso la creazione e la gestione di spa-	
	zi dedicati ove affiancare, alle attività meccaniche, attività	
	ludiche, ricreative e culturali;	
	- 8 -	

	- promuovere la bicicletta nel tempo libero, per valorizzare	
	gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio,	
	sia organizzando o partecipando a manifestazioni, gite, raduni	
	e viaggi in bicicletta, sia studiando, pubblicando o realiz-	
	zando percorsi e itineranti cicloturistici;	
	- la diffusione di biciclette recuperate, di parti di esse, di	
	pubblicazioni di materiale informativo sulla bicicletta e di	
	attrezzature accessorie all'uso della bicicletta;	
	- istituzione di corsi per la diffusione della cultura e delle	
	conoscenze ciclistiche. Corsi di formazione professionale per	
	la creazione di manodopera specializzata, per l'inserimento al	
	lavoro di categorie svantaggiate;	
	- organizzare convegni, mostre, corsi, progetti educativi sco-	
	lastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi,	
	multimediali e cartacei, e fare quanto sia utile per favorire	
	l'approfondimento tecnico, o divulgare la conoscenza ad un più	
	vasto pubblico, di tutti gli argomenti relativi;	
	- collaborazione ad attività di cooperazione internazionale	
	rivolte alla tutela e allo sviluppo della cultura ciclistica	
	nei paesi in via di sviluppo;	
	- sviluppo e promozioni di servizi per i cittadini basati	
	sull'utilizzo della bicicletta;	
	- ideazione e progettazione di servizi e infrastrutture per	
	l'aumento della mobilità umana;	
	- elaborare, autonomamente o in collaborazione con enti pub-	
	- 9 -	

	blici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fatti-	
	bilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e	
	provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti	
	precedenti;	
	- gestire e riqualificare spazi urbani e naturali;	
	-riabilitazione socio-sanitaria tramite l'utilizzo della bici-	
	cletta;	
	- la creazione di percorsi di ricerca su tematiche inerenti	
	il mondo giovanile e la realtà sociale più in generale; l'at-	
	tivazione di reti associative per lo sviluppo delle proprie	
	finalità progettuali.	
	L'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e be-	
	vande come momento ricreativo e di socialità.	
	Servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del	
	Terzo settore resi da enti composti in misura non infe-	
	riore al settanta per cento da imprese sociali o da altri	
	enti del Terzo settore;	
	- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di	
	beni confiscati alla criminalità organizzata.	
	Nel pieno rispetto di quanto disposto dalle leggi 2 gennaio	
	1991 n.1 e 5 luglio 1991 n.197 ed al solo fine del raggiungi-	
	- 10 -	

	mento dell'oggetto sociale, la società potrà - non in via pre-	
	valente e senza che ciò possa costituire esercizio professio-	
	nale nei confronti del pubblico - compiere operazioni immobi-	
	liari, mobiliari, commerciali e finanziarie; rilasciare garan-	
	zie, anche reali e fidejussioni anche a favore di terzi;con-	
	trarre locazioni,leasing anche immobiliare, mutui e finanzia-	
	menti in genere; nonché assumere partecipazioni in altre so-	
	cietà od imprese comunque organizzate,costituite o costituen-	
	de, avente attività affini o complementari,nei limiti previsti	
	dall'art. 2361 del codice civile.	
	Art. 4 bis) Assenza di scopo di lucro	
	1. Salvo quanto previsto dal comma 3 e dall'articolo 16,	
	l'impresa sociale destina eventuali utili ed avanzi di	
	gestione allo svolgimento dell'attivit� statutaria o ad in-	
	cremento del patrimonio.	
	2. Ai fini di cui al comma 1, e' vietata la distribuzione,	
	anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e ri-	
	serve comunque denominati, a fondatori, soci o as-	
	sociati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed	
	altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di	
	recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento indi-	
	viduale del rapporto. Nelle imprese sociali costituite	
	nelle forme di cui al libro V del codice civile e' ammesso	
	il rimborso al socio del capitale effettivamente ver-	
	sato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di	
	- 11 -	

	cui al comma 3, lettera a). Ai sensi e per gli effetti di	
	cui al presente comma, si considerano in ogni caso distribu-	
	zione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a	
	chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali	
	non proporzionati all'attivita' svolta, alle responsabilita'	
	assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a	
	quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi	
	settori e condizioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o auto-	
	nomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per	
	cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifi-	
	che, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del de-	
	creto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esi-	
	genze attinenti alla necessita' di acquisire specifiche	
	competenze ai fini dello svolgimento delle attivita' di in-	
	teresse generale di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b),	
	g) o h);	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi	
	dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per la distribu-	
	zione di dividendi dal comma 3, lettera a);	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che,	
	senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valo-	
	- 12 -	

	re normale;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a	
	condizioni piu' favorevoli di quelle di mercato, a so-	
	ci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti	
	gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a	
	qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne fac-	
	ciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni libe-	
	rali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro	
	il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo gra-	
	do, nonche' alle societa' da questi direttamente o in-	
	direttamente controllate o collegate, esclusivamente in	
	ragione della loro qualita', salvo che tali cessioni o	
	prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attivita' di	
	interesse generale di cui all'articolo 2;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e	
	dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi	
	passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori	
	di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto	
	limite puo' essere aggiornato con decreto del Ministro del la-	
	voro e delle politiche sociali, di concerto con il Mini-	
	stro dell'economia e delle finanze.	
	2 bis. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, non si considera di-	
	stribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestio-	
	ne, la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attivita'	
	di interesse generale di cui all'art. 2, effettuata ai sensi	
	- 13 -	

	dell'art. 2545 sexies del codice civile e nel rispetto di con-	
	dizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da im-	
	perse sociali costituite in forma di società cooperativa a a	
	condizione che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i cri-	
	teri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente	
	alla quantità ed alla qualità degli scambi mutualistici e che	
	si registri un avanzo della gestione mutualistica.	
	3. L'impresa sociale puo' destinare una quota infe-	
	riore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di	
	gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli	
	esercizi precedenti:	
	a) se costituita nelle forme di cui al libro V del codice	
	civile, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto	
	e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'in-	
	dice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le	
	famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto	
	nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispon-	
	dente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e	
	gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla	
	distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale	
	sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai	
	soci, in misura comunque non superiore all'interesse mas-	
	simo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo	
	- 14 -	

	settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fonda-	
	tori, associati, soci dell'impresa sociale o societa'	
	da questa controllate, finalizzate alla promozione di	
	specifici progetti di utilita' sociale.	
	CAPITALE	
	Art. 5) Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila	
	virgola zero zero).	
	Possono essere conferiti anche beni diversi dal denaro.	
	Salvo per il caso di cui all'art. 2482 ter c.c. l'aumento di	
	capitale può essere attuato anche mediante offerta di quote di	
	nuova emissione a terzi.	
	Non sono comunque ammesse deliberazioni di aumento di capitale	
	gratuito, ad eccezione di quanto previsto dal terzo comma	
	dell'art. 3 del D.Lgs 112/2017.	
	In caso di riduzione del capitale sociale è espressamente	
	esclusa ogni ipotesi di distribuzione o rimborso di fondi, ri-	
	serve o avanzi di gestione ai soci. Le quote di capitale rela-	
	tive alla riduzione dovranno essere destinate ai fondi di ri-	
	serva.	
	La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamen-	
	ti, sia fruttiferi che infruttiferi che non costituiscano rac-	
	colta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti di-	
	sposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.	
	Il rimborso dei finanziamenti dei soci dovrà essere fatto nel	
	rispetto delle condizioni poste dall'articolo 2467 c.c..	
	- 15 -	

DOMICILIAZIONE

Art. 6) Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei Sindaci e del Revisore, per i loro rapporti con la società è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 7) Le partecipazioni sono liberamente trasferibili mortis-causa.

Salvo che non vengano trasferite a parenti in linea retta e al coniuge del cedente, le partecipazioni possono essere trasferite per atto tra vivi solo previa offerta in prelazione agli altri soci.

RECESSO

Art. 8) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno consentito all'approvazione delle decisioni, perché assenti, dissenzienti od astenuti, riguardanti gli argomenti previsti all'art. 2473 c.c.

Art. 9) Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

Art. 10) Per quanto riguarda i termini e le modalità di pagamento delle stesse si applicano le disposizioni previste dall'articolo 2473 del codice civile.

In tutte le ipotesi previste per il caso di recesso, i soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso del solo valore nominale della quota di partecipazione

	sottoscritta, salvo quanto previsto dal D.Lgs. 112/2017.	
	ESCLUSIONE	
	Art. 11) Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione	
	per giusta causa.	
	UNICO SOCIO	
	Art. 12) Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo	
	socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori	
	devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'art.	
	2470 c.c.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	Art. 13) La società può essere amministrata alternativamente,	
	su decisione dei soci in sede di nomina:	
	a) da un amministratore unico;	
	b) da un consiglio di amministrazione composto da due o più	
	membri secondo il numero determinato dai soci al momento della	
	nomina;	
	c) da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti	
	o da esercitarsi a maggioranza.	
	Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna	
	indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di	
	amministrazione, si intende costituito un consiglio di ammini-	
	strazione.	
	Gli amministratori possono essere anche non soci.	
	Per espressa previsione delle vigenti norme, si applica agli	
	amministratori il divieto di concorrenza nei confronti della	
	- 17 -	

	società.	
	La società potrà nominare uno o più direttori tecnici i cui	
	poteri saranno esplicitati all'atto della nomina demandata	
	all'organo amministrativo.	
	Non possono assumere la presidenza dell'impresa sociale rap-	
	presentanti degli enti di cui all'articolo 4, comma 3, del D.	
	Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, ossia le società costituite da un	
	unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le	
	amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del	
	D.Lgs. n. 165/2001.	
	Art. 15) Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento	
	della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i	
	suoi membri un Presidente.	
	Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto	
	previsto al successivo articolo 16, possono essere adottate	
	mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di	
	un unico documento ovvero di più documenti che contengano il	
	medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli	
	amministratori.	
	Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con	
	il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in	
	carica non computandosi le astensioni. Le decisioni degli am-	
	ministratori devono essere trascritte, senza indugio, nel li-	
	- 18 -	

	bro delle decisioni degli amministratori. La relativa documen-	
	tazione è conservata dalla società.	
	Art. 16) In caso di richiesta da parte di un amministratore il	
	consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza col-	
	legiale.	
	La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli	
	amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissa-	
	ti la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine	
	del giorno.	
	Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove,	
	purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro	
	dell'Unione Europea.	
	Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,	
	anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i	
	consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolge-	
	re anche per audioconferenza o videoconferenza.	
	Art. 17) L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistratoe ordinaria e straordinaria della società. In sede	
	di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri	
	degli amministratori.	
	Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo	
	- 19 -	

	puo' delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad	
	uno o piu' dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In que-	
	sto caso si applicano le disposizioni contenute nei commi ter-	
	zo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c.. Non possono essere de-	
	legate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 quinto comma	
	c.c..	
	Nel caso di nomina di piu' amministratori, al momento della	
	nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti	
	agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza,	
	ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attri-	
	buiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza	
	di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle	
	modalita' di esercizio dei poteri di amministrazione, detti	
	poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiunta-	
	mente tra loro.	
	Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministrato-	
	ri non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui	
	si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno al-	
	la societa'.	
	Possono essere nominati direttori, istitutori o procuratori per	
	il compimento di determinati atti o categorie di atti, deter-	
	minandone i i poteri.	
	Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a piu'	
	amministratori, in caso di opposizione di un amministratore	
	- 20 -	

all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli amministratori.

RAPPRESENTANZA

Art. 18) L'amministratore unico ha la rappresentanza della società'.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società' spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.

Nel caso di nomina di più' amministratori la rappresentanza della società' spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

Art. 19) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio purchè proporzionati all'attività svolta.

Con decisione dell'assemblea dei soci ovvero all'atto di nomina si può, inoltre, assegnare agli amministratori un compenso sempre proporzionato alla attività svolta annuale o mensile in misura fissa, nonché determinare una indennità sempre proporzionato alla attività svolta per la cessazione della carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con le modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso e' stabilito dal consiglio di ammi-

nistrazione al momento della nomina.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 20) La società deve nominare, ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112, un organo di controllo interno, che secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina, potrà essere costituito da un sindaco unico o da un collegio sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Art. 21) Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Art. 22) Qualora, fuori dai casi di obbligatorietà dello stesso (comma 5 dell'art. 10 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 112), la società nomini per la revisione legale dei conti un revisore, questo deve essere iscritto nell'apposito registro dei revisori legali.

Ove nominato, si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

SCRITTURE CONTABILI

Art. 23) L'impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili, e deve redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o

	2435-ter del codice civile, in quanto compatibili.	
	L'impresa sociale deve, inoltre, depositare presso il registro	
	delle imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilan-	
	cio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto	
	del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il	
	Consiglio Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 5,	
	comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106, e te-	
	nendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attivi-	
	tà esercitata e delle dimensioni dell'impresa sociale, anche	
	ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività	
	svolte.	
	DECISIONE DEI SOCI	
	Art. 24) I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché' sugli	
	argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rap-	
	presentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono	
	alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;	
	b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sinda-	
	cale o del revisore;	
	d) le modificazioni dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una so-	
	- 23 -	

	stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante	
	modificazione dei diritti dei soci;	
	f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Art. 25) Hanno diritto di voto i soci risultanti tali dal Re-	
	gistro delle Imprese.	
	Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua parte-	
	cipazione.	
	Il socio moroso non puo' partecipare alle decisioni dei soci.	
	Art. 26) Salvo quanto previsto al primo comma del successivo	
	articolo 27 le decisioni dei soci possono essere adottate me-	
	diate consultazione scritta ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto.	
	La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del	
	consenso espresso per iscritto non e' soggetto a particolari	
	vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di	
	partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi	
	diritto adeguata informazione.	
	ASSEMBLEA	
	Art. 27) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie	
	indicate nel precedente articolo 24 secondo comma lettere d),	
	e) ed f) nonché in tutti gli altri casi espressamente previ-	
	sti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo ri-	
	chiedono uno o più amministratori o un numero di soci che	
	rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le deci-	
	- 24 -	

	sioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione	
	assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel terri-	
	torio di un altro stato membro dell'Unione Europea.	
	In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di lo-	
	ro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo	
	di controllo, se nominato, o anche da un socio.	
	L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni	
	prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera	
	raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assi-	
	curare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire	
	agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle	
	Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il	
	giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie	
	da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista	
	una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui	
	nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non	
	risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda con-	
	vocazione valgono le medesime maggioranze previste per la pri-	
	ma convocazione. Anche in mancanza di formale convocazione	
	l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa	
	partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori	
	e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno	
	- 25 -	

si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della societa', nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Art. 28) L'assemblea e' presieduta dall'amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dall'amministratore piu' anziano di eta'. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea e' presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identita' e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci puo' svolgersi anche in piu' luoghi, audio e o video collegati, e cio' alle condizioni previste dalle vigenti normative delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovra' essere predisposto il foglio delle presenze.

DELEGHE

Art. 29) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea puo' farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla societa'.

VERBALI ASSEMBLEARI

Art. 30) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identita' dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalita' ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per l'allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 27 comma 2. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 31) I quorum costitutivi e deliberativi delle assemblee sono quelli previsti dalla legge.

Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con i medesimi quorum di cui sopra.

Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468

	c.c. e' necessario il consenso di tutti i soci.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	BILANCIO ED UTILI	
	Art. 32) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di	
	ogni anno. Il bilancio dell'esercizio sarà presentato ai soci,	
	per l'approvazione, entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio ovvero entro centottanta giorni qualora, a giu-	
	dizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione,	
	il bilancio sarà depositato presso il Registro delle Imprese	
	ai sensi dell'art. 2478/bis del codice civile.	
	Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5%	
	(cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che	
	questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, o gli avan-	
	zi	
	di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività	
	statutaria o ad incremento del patrimonio.	
	E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a	
	fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, ammi-	
	nistratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel	
	caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento	
	- 28 -	

	individuale del rapporto, salvo le eccezioni previste dal D.	
	Lgs. 112/2017.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 33) La società si scioglie per il verificarsi di una del-	
	le cause di cui all'articolo 2484 c.c..	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo	
	deve effettuare senza indugio gli adempimenti pubblicitari	
	previsti dalla legge.	
	L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo,	
	nominerà uno o più liquidatori determinando:	
	- il numero di liquidatori;	
	- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-	
	mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del	
	consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;	
	- a chi spetta la rappresentanza della Società;	
	- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;	
	- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.	
	In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita vo-	
	lontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio re-	
	siduo, dedotto, il capitale effettivamente versato dai soci,	
	eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati	
	e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3,	
	lettera a) del D.Lgs. 112/2017, è devoluto ad altri enti del	
	terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai	
	fondi di cui all'articolo 16, comma 1, secondo le norme di	
	- 29 -	

26 di 26